

REGOLAMENTO
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ'
PERSONALE DEL COMUNE DI SIRACUSA

Art.1
(Principi generali e finalità)

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso.

Con l'introduzione della figura del "Garante" il comune di Siracusa intende potenziare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo sia nel momento della detenzione o della limitazione della libertà personale, sia nel periodo di reinserimento sociale.

Art. 2
(Funzioni Specifiche e compiti del Garante)

1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative del Comune, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale.
2. In tale ambito il Garante coopera con le Istituzioni Penitenziarie per la piena realizzazione della finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 comma 3 della Costituzione ed espleta interventi e funzioni che vengono in via generale qui di seguito elencati:

a) assume ogni iniziativa finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro; promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Siracusa, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione professionale, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, all'affettività, alla qualità della vita e all'istruzione scolastica per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) supporta le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in

ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone detenute e i soggetti interlocutori e segnala irregolarità procedurali.

Formula osservazioni e pareri, a seguito di richiesta degli organi comunali competenti, in ordine ad interventi di carattere amministrativo che possono riguardare persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

c) si rivolge alle autorità competenti per informazioni relative a violazioni dei diritti, garanzie e prerogative dei detenuti segnalando eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma;

d) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva, anche tramite iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;

e) promuove, con le Amministrazioni interessate, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione e contatti diretti con i detenuti, come previsto dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14

f) è a disposizione delle famiglie e delle associazioni connesse alle problematiche penitenziarie, dei detenuti e di quanti sono interessati alle problematiche insite nella restrizione, nella rieducazione e nel successivo reinserimento.

Art.3 (Nomina, requisiti, durata)

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto il Garante.

Possono presentare la propria candidatura a Garante tutti coloro che risultino avere una comprovata esperienza e/o formazione culturale nel campo della tutela dei diritti delle persone e delle attività sociali presso gli Istituti di prevenzione e pena.

2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense, nonché con ogni carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dal Comune di Siracusa.

3. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

4. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade immediatamente dalla carica.

5. Il Sindaco invita i soggetti aventi i requisiti dei precedente commi a presentare la propria candidatura tramite avviso pubblico.

6. Il Garante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Art.4
(Dimissioni, revoca e decadenza)

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni; Nelle more della procedura per la nuova nomina il Garante continua la propria attività in regime di prorogatio, salvo i casi in cui le dimissioni siano state determinate da sopravvenuti motivi di incompatibilità.
2. Qualora emergano gravi irregolarità o vi siano dubbi in relazione al corretto espletamento dell'incarico, il Sindaco contesta tali circostanze al Garante per iscritto, comunicando allo stesso la possibilità di rappresentare le proprie ragioni, con le stesse formalità, entro dieci giorni. Ricevute le controdeduzioni ed analizzate le stesse, il Sindaco adotta l'eventuale provvedimento di revoca.
3. In caso di decadenza, di dimissioni e di revoca è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante.

Art.5
(Relazione agli organi del Comune)

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza. Ha la facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio Comunale apposita relazione annuale.

Art.6
(Strutture e personale)

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dagli uffici comunali del settore Politiche Sociali.

Spetta al Garante solo il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

La 2° commissione consiliare

Palazzo 602020

legge B.R.

B. Montelli
Aut. 2020

B. Montelli
Aut. 2020